



Regolamento Interno

Approvato dall'assemblea dei Soci in data 24/10/2019

REGOLAMENTO INTERNO DI "GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE in forma abbreviata GeNSS COOP. SOCIALE"

PRIMA PARTE

Premessa

- Il presente regolamento interno
 - E' stato approvato dall'assemblea della GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE in forma abbreviata GeNSS COOP. SOCIALE (di seguito GENSS o Cooperativa) ai sensi dell'art.6 della Legge 3 Apr. 2001, n.142;
 - Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci;
 - Verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione provinciale del lavoro.
 - L'attuale struttura organizzativa-aziendale si articola:
 - a) nel servizio amministrativo - finanziario - tecnico;
 - b) nel servizio organizzativo e gestionale;
 - c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione - organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale), e fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione della immagine della Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della Cooperativa.
 - Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'art. 1 e si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
- Il socio della cooperativa svolge la sua attività di lavoro attraverso un rapporto ulteriore rispetto a quello societario in quanto tale, disciplinato in conformità alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 1 – Tipologie di soci lavoratori

1.1 I soci lavoratori della cooperativa GENSS:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda nonché alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro occorrenti alla cooperativa stessa.

Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, (part-time, inserimento, lavoro ripartito, ecc.), compatibili con lo stato di socio;
- Formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- Autonomo;
- Professionale;
- Di Collaborazione Coordinata e Continuativa e a progetto;
- Di agenzia;
- Volontario ai sensi della legge 381/1991.
- Rapporto di lavoro occasionale

1.2 E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

1.3 Per i soci lavoratori rientranti nella categoria dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, qualora ricorrano le condizioni, trovano applicazione gli istituti di cui all'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende cooperative sociali siglato in data 16/11/2011 e del rinnovo siglato in data 28 marzo 2019.

Articolo 2 – Modalità di individuazione del tipo di contratto

2.1 L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra il socio e la cooperativa GENSS deve essere operata in funzione

- del raggiungimento degli scopi sociali;
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa
- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.

Articolo 3 – Ccnl applicabile ai soci subordinati

3.1 Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, sarà erogato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende cooperative sociali siglato in data 16/11/2011, rinnovato in data 28 marzo 2019, e successive variazioni.

Nel caso in cui la Cooperativa acquisisca nuovi lavori, anche tramite procedure di gara ad evidenza pubblica, in cui al personale sia applicato un CCNL in base al comparto di lavoro diverso da quello sopra indicato, o per particolari comparti o funzioni, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito a quale CCNL applicare, anche di tipo dirigenziale.

3.2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata nel comma precedente.

3.3 L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo è causa di esclusione da socio, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, e l'esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

Articolo 4 – Trattamento economico dei soci con un rapporto di lavoro subordinato

- 4.1** Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.
- 4.2** L'attribuzione dei livelli previsti dal Ccnl avverrà in base all'effettiva capacità del socio a svolgere le mansioni dagli stessi previste.
- 4.3** L'assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alla qualità e quantità di lavoro prestato dai soci.
- 4.4** Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dall'organo amministrativo a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibili in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

Articolo 5 – Normativa applicabile ai soci non subordinati

- 5.1** Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'art. 61 e seguenti D.Lgs. 276/03, si applicano le seguenti disposizioni:
- ai fini fiscali l'art. 50, Dpr 917/86;
 - ai fini previdenziali e assistenziali, l'art. 2, co. 26, legge 335/1995 e successive modifiche;
 - ai fini dell'assicurazione Inail, l'art.5 Dlgs 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
- 5.2** Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.
- 5.3** La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidati dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
- 5.4** I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Articolo 6 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

- 6.1** Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Articolo 7 - Divieto di divisione degli utili tra i soci

7.1 E' fatto assoluto divieto di divisione degli utili fra i soci quale caratteristica peculiare di tutte le cooperative.

Articolo 8 – ristorno

8.1 In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e in base ai risultati economici dell'esercizio, potrà deliberare l'erogazione dei ristorni, in misura non superiore all'importo massimo consentito dalle norme di legge per i trattamenti economici complessivi di cui agli art. 4 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).

8.2 L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;

8.3 Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della L.142/2001, reddito di lavoro dipendente.

Articolo 9 – Situazione di crisi aziendale

9.1 Indipendentemente dalla tipologia del proprio contratto di lavoro ciascun socio è tenuto a concorrere alle necessità della cooperativa anche mediante personali apporti economici nel rispetto delle condizioni di Legge ed a quelle di cui appresso.

9.2 Lo stato di crisi aziendale è deliberato dall'assemblea sociale su proposta dell'organo amministrativo ogni qual volta si manifestano segnali di crisi aziendale comprovata dagli indicatori economico-finanziari (risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento, ecc.) e dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità o sia ritenuto necessario o anche solo opportuno un intervento di natura finanziario e/o organizzativo per mantenere la competitività della azienda e/o la sua capacità a rimanere sul mercato.

9.3 L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art.8 e non potranno essere distribuiti gli eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle loro disponibilità e capacità finanziarie, e/o la riduzione del trattamento economico o il cambiamento di tipologia di rapporto di lavoro, optando per tipologie di rapporti di lavoro meno onerosi per la cooperativa stessa; ed il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. Se necessario, l'assemblea potrà deliberare, nell'ambito dei piani di intervento, la riduzione percentuale del trattamento economico dei rapporti di lavoro intercorrenti con i soci. In ogni caso tale riduzione del trattamento economico non potrà superare il limite del 50%. Ai fini di cui al presente articolo, l'organo amministrativo potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

9.4 L'assemblea può ancora deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità

stabilite in accordi collettivi tra le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Articolo 10 – Distribuzione del lavoro

10.1 La cooperativa GENSS provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere.

Tale ripartizione dovrà essere effettuata in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

Se compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio si potranno stipulare contratti di lavoro di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito o qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

In caso di termine di contratto di appalto o chiusura di servizio il rapporto di lavoro ed associativo, con i soci occupati nei servizi interrotti, sarà risolto con la medesima decorrenza.

10.2 Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano della crisi aziendale).

10.3 Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera d) della legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

10.4 Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Articolo 11 – Codice disciplinare

11.1 I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal Ccnl applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

Articolo 12 – Collegio Arbitrale

12.1 In caso di controversia fra il socio lavoratore e la cooperativa GENSS, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale nel termine di trenta giorni - pena di decadenza - dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia come previsto dall'art. 40 dello Statuto sociale.

SECONDA PARTE

Articolo 13 - Comunicazione di assunzione

13.1 L'assunzione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

13.2 Con l'ingresso in cooperativa, o all'atto dell'inizio della prestazione lavorativa se non contestuale all'ammissione a socio, gli amministratori o il direttore (se nominato) o colui cui ne sia attribuito il compito - salvo che non ricorrano gravi e/o comunque giustificati motivi - provvedono a regolamentare il rapporto del socio lavoratore secondo una delle forme di rapporto previste al punto del 2) del presente regolamento, attraverso la sottoscrizione di una "lettera di lavoro".. In detto documento, che costituisce prova del tipo di regolamento negoziale le parti hanno inteso dare al loro rapporto, viene specificato: a) il "tipo" di rapporto lavorativo scelto tra le parti; b) le condizioni generali di regolamentazione del rapporto medesimo; c) nel caso di rapporto di lavoro subordinato la lettera specifica se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o determinato o stagionale o part-time o di formazione o di apprendistato o di altra tipologia di lavoro consentita dall'ordinamento. La "lettera di lavoro" costituisce unico documento "probatorio" sulla tipologia del rapporto di lavoro che le parti hanno inteso instaurare ed hanno instaurato tra loro.

13.3 In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 152/97 o dalle disposizioni di legge in materia.

13.4 Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

13.5 Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. L'organo amministrativo è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

13.6 Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679.

Articolo 14 – Partecipazione

14.1 Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo.

E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo.

- 14.2** Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dall'organo amministrativo. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno a terzi. Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità ed è tenuto a informare l'organo amministrativo di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

Articolo 15 – Organizzazione del lavoro

- 15.1** Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione o Referenti di Settore, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni, i rapporti tra socio e socio anche nelle relazioni interpersonali facilitando le stesse, ed i rapporti tra socio e direzione.

Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro. E' tenuto inoltre ad avvisare, in caso di assenza per malattia, tempestivamente la cooperativa e presentare idonea documentazione medica. In caso di assenza preventivata da parte del socio, quest'ultimo deve farsi preventivamente autorizzare dal suo diretto responsabile o Referente di Settore inoltrando regolare richiesta scritta di permesso. Per quanto concerne i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze (tranne quelle per malattia) comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili. I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui alle norme del Ccnl delle coop. soc.

Il socio dipendente è tenuto tra l'altro: a) a svolgere le mansioni affidategli nel rispetto dell'orario di lavoro, e degli altri ordini di servizio impartitigli dagli amministratori e/o dagli eventuali responsabili del lavoro; b) al più rigoroso rispetto dei vincoli derivanti dalla sua subordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; c) al rispetto del regolamento disciplinare contenuto nello statuto sociale, nell'eventuale contrattazione collettiva applicabile al rapporto e/o comunque che sia stato approvato dall'assemblea sociale; d) al rispetto dei criteri di organizzazione del lavoro determinati dall'organo amministrativo anche in relazione agli obiettivi strategici definiti in assemblea. La violazione di tali obblighi comporterà l'assoggettamento del socio lavoratore subordinato a procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni previste.

Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

- 15.2** I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

Articolo 16 - Corresponsione delle remunerazioni

- 16.1** Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogate di norma secondo quanto previsto dal Ccnl delle coop. soc. con cadenza mensile entro il giorno 30 del mese successivo a quello del lavoro.
- 16.2** I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
- 16.3** La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.
- Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa GENSS informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

TERZA PARTE

Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

Articolo 17 – Norme generali

- 17.1** I soci con contratto di lavoro diverso da quello di tipo subordinato, sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all'art. 5 del presente regolamento e del contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici e di orario di lavoro.
- 17.2** La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.
- 17.3** La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave). Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni caso l'interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e il recesso e l'esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
- 17.4** Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
- 17.5** Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
- 17.6** Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

17.7 Salvo che la prestazione richiesta al socio non si esaurisca in specifici ed assai delimitati incarichi, nella "lettera di lavoro" sono specificate le prestazioni richieste, le modalità di espletamento ed il corrispettivo pattuito. I corrispettivi, quando non siano inderogabilmente stabiliti dalla Legge, vengono concordati preventivamente tra il socio e la cooperativa e sono determinati in modo da essere proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Articolo 18 – Assenze

18.1 I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

Articolo 19 – Norme sulla sicurezza sul lavoro

19.1 I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.

19.2 Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

19.3 Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

Articolo 20 – Indumenti di lavoro

20.1 I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto di lavoro subordinato.

20.2 I soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Qualora si verificano inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

Articolo 21 – Durata della prestazione

21.1 I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

Articolo 22 - Infortunio

22.1 Tutti i soci lavoratori sono obbligati – salvo cause di forza maggiore – a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto *in*

itinere. Il relativo certificato medico deve essere recapitato a mano o trasmesso a mezzo posta con Raccomandata AR in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio. La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

22.2 I soci con contratto di lavoro di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno del luogo di lavoro della cooperativa o *in itinere*. In caso di infortunio occorsogli all'interno della cooperativa la segnalazione alla cooperativa va fatta anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell'Inail o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

Articolo 23 – Risoluzione del contratto

23.1 Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto è causa di esclusione da socio.

Articolo 24 - Controversie

24.1 Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

QUARTA PARTE

Norme specifiche per i soci Volontari

Articolo 25 – Soci Volontari

25.1 La parte del Regolamento Interno che norma l'attività lavorativa e retributiva non si applica ai Soci Volontari, nei confronti dei quali la Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge in vigore. Per gli stessi si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ed è ammesso, nell'ambito del loro apporto volontario di prestazioni, esclusivamente il rimborso delle spese documentate ed eventuali trasferte, nonché l'affido di strumenti e mezzi della Cooperativa. Essendo l'attività dei Soci previsti nel presente articolo svolta ai soli fini volontaristici e di solidarietà, gli stessi sono esentati dal versamento della tassa di ammissione se ed in quanto applicata.

QUINTA PARTE

Norme Finali

Articolo 26 – Disposizioni Suppletive ed Integrative

26.1 Ferme restando le norme statutarie, per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento valgono le decisioni adottate dagli organi Sociali della Cooperativa e dalle normative che disciplinano le varie tipologie di rapporto lavorativo e Societario.

Articolo 27 – Modifiche al regolamento

27.1 Il presente Regolamento interno potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Tuttavia, in caso di contrasto con la normativa sopravvenuta, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di adeguare il regolamento alla legge vigente, al fine di superare il contrasto e nell'attesa di deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.